

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente “*Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*” ha introdotto all’articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati” in base al quale - a decorrere dall’anno 2016- al verificarsi delle condizioni recate dalla medesima disposizione, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare.

Con il presente decreto sono individuate le ulteriori categorie di soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 238 del 2010, cui si applicano le agevolazioni in commento, le disposizioni di attuazione del citato articolo 16 anche relativamente alle modalità di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti nonché le cause di decadenza.

L’articolo 1 del decreto indica le categorie dei soggetti beneficiari nonché, per ciascuna di esse, le specifiche condizioni di accesso alle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 16.

In particolare, al comma 1, si prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che:

- a) trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
- b) non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- c) svolgono un’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;



- d) svolgono la suddetta attività lavorativa nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
- e) svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione,

concorre alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in Italia e per i successivi quattro, nella misura del settanta per cento.

Con specifico riferimento al requisito della prevalenza di cui alla suddetta lettera d), lo stesso si intende assolto allorché l'attività lavorativa sia svolta nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta. Ciò comporta che qualora il lavoratore, pur risultando residente in Italia, non rispetti il predetto requisito i redditi dallo stesso prodotti, anche al di fuori del territorio dello Stato, sono tassati in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del TUIR. Saranno, altresì, assoggettati a tassazione sulla base del medesimo articolo 3, comma 1, del TUIR, i redditi prodotti all'estero anche in presenza del requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa in Italia per un periodo superiore a 183 giorni.

Per ciò che concerne, invece, la condizione di cui alla suindicata lettera e), questa appare soddisfatta, in primo luogo, dai lavoratori collocati nelle aree dirigenziali; il dirigente, infatti, la cui definizione non è recata da disposizioni normative bensì dalla specifica contrattazione collettiva delle varie aree dirigenziali, è definito come *“il prestatore di lavoro per il quale sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'articolo 2094 del c.c. e che ricopra nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”*; la medesima condizione è soddisfatta, altresì, dai quadri e dagli impiegati con funzioni direttive. Con specifico riferimento ai primi, figure intermedie tra il dirigenti e gli impiegati, è la legge 13 maggio 1985, n. 190 a fornirne, all'articolo 2, la specifica definizione prevedendo, infatti, che *“La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano*



funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa".

I tratti caratteristici dell'impiegato con funzioni direttive, invece, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa.

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale ha recepito la Direttiva europea n. 2009/50/CE. Tale decreto, nel dettare la disciplina del permesso di soggiorno a cui hanno diritto i lavoratori extracomunitari altamente qualificati, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:

- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Al successivo comma 2 si prevede che il medesimo criterio di determinazione del reddito, consistente nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente svolto in Italia, limitatamente al settanta per cento del suo ammontare, trova applicazione anche con riferimento ai cittadini dell'Unione europea, che rientrano in Italia a decorrere dall'anno 2016, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa ovvero un'attività di studio finalizzata al conseguimento di un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.



L'articolo 2, ai fini del coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, dispone il divieto di contemporanea fruizione dell'agevolazione in parola con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 44 del decreto legge 78/2010 a tenore del quale i redditi di lavoro dipendente o autonomo percepiti da docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia stabilendovi la residenza fiscale concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF nella misura del 10 per cento.

Con l'articolo 3 si disciplina, infine, l'ipotesi di decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 16 prevedendo in particolare che si decada dal diritto alla fruizione dello stesso se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno due anni.

